

(N. 1534)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(LAURICELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1971

Concessione di contributi al Comune di Roma per la rimessa in pristino dei collettori costruiti ai sensi della legge 6 luglio 1875, n. 2583

ONOREVOLI SENATORI. — In esecuzione della legge 6 luglio 1875, n. 2583, venne costruita a totale carico dello Stato una rete di collettori nella città di Roma per addurre al Tevere le acque delle precipitazioni meteoriche delle zone urbane tributarie di detto fiume.

Tali collettori, utilizzati successivamente dal comune anche per lo scarico dei liquami delle fognature urbane, rimasero in conseguenza all'Amministrazione dei lavori pubblici, che ne ha curato la manutenzione fino al 1954, epoca in cui, stante il nuovo servizio assolto dagli impianti, è stato impossibile continuare a far gravare sul bilancio di detto Ministero la spesa per tale manutenzione.

Si tratta, infatti, di impianti destinati ad un servizio di carattere igienico, e come tali devono essere gestiti dal comune, al quale sono stati pertanto consegnati, giusta verbale in data 16 dicembre 1965.

Peraltro, essendo venuta a mancare, per un lungo periodo di tempo, la manutenzione di detti collettori, stante l'impossibilità in cui si è trovata l'Amministrazione dei lavori pubblici di provvedervi con i mezzi del proprio bilancio, mentre il comune non è intervenuto essendosi sempre opposto, fino alla data suindicata, a prendere in consegna i collettori stessi se essi non fossero stati messi in condizioni di piena funzionalità, si rendono indispensabili urgenti opere per la rimessa in pristino degli impianti, conside-

rato le importanti funzioni che essi svolgono per il deflusso nel Tevere degli scarichi della città.

A tale scopo, per sollevare il comune di Roma, almeno in parte, dall'onere di spesa che deve sostenere per la rimessa in pristino degli anzidetti collettori, vengono estesi, in suo favore, per la realizzazione delle occorrenti opere, i benefici di cui agli articoli 3, 11 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni.

Col primo comma dell'articolo 1 dell'allegato disegno di legge viene appunto autorizzata l'estensione degli anzidetti benefici a favore del comune di Roma fino al limite di spesa di lire 800 milioni che si prevede possa occorrere per rimettere in efficienza i collettori originari, mentre il secondo comma

dello stesso articolo, tenuto conto della particolare categoria e della natura degli interventi, nonché della originaria destinazione dei collettori di che trattasi, eleva la misura del contributo costante trentacinquennale previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal 2 per cento al 4 per cento.

L'articolo 2 autorizza per la concessione del contributo statale di cui all'articolo 1, calcolato con l'eventuale maggiorazione stabilita dal secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 589, il limite di impegno di lire 35 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970.

Con l'articolo 3, infine, si provvede alla copertura dell'onere di lire 35 milioni per l'anno finanziario 1970.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Per consentire al comune di Roma la rimessa in pristino dei collettori costruiti, ai sensi della legge 6 luglio 1875, n. 2583, per addurre al Tevere le acque meteoriche delle zone urbane tributarie di detto fiume, sono estesi a favore del comune medesimo, fino al limite di spesa di lire 800 milioni, i benefici di cui agli articoli 3, 11 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per tale esclusivo scopo, la misura del contributo costante trentacinquennale prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della predetta legge 3 agosto 1949, n. 589, è elevata al 4 per cento.

**Art. 2.**

Per la concessione del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzato sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970, il limite di impegno di lire 35 milioni.

La somma occorrente per il pagamento del contributo di cui al comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1970 al 2004.

**Art. 3.**

All'onere di lire 35 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.